

**REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA  
MARTELLA” (CUP J81H92000020001)**

**PROGETTO PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA  
L’INTERVENTO FERROVIARIO E IL METANODOTTO ESISTENTE  
DELLA SNAM RETE GAS S.P.A.**

**METANODOTTO FERRANDINA – PISTICCI DN250**

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

**Il Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria**

*Il Presidente della Conferenza di Servizi*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 14-*bis*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 10, 12, 52 *ter*, *quater* e *sexies*;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii. (DL 32/2019) e, in particolare, l’art. 4 comma 1 che prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per l’attuazione degli interventi medesimi;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento  
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 *sexies* del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



Certificato n.  
IT24/00001467

Certificato n.  
IT24/00001469

Certificato n.  
IT24/00001471





**VISTO** il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data, che individua nell'allegato "elenco 1" al decreto medesimo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019, tra gli altri, l'intervento "*Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella*";

**VISTO** l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale la Dott.ssa Vera Fiorani veniva nominata Commissaria straordinaria per la realizzazione del suddetto intervento;

**VISTO** il DPCM del 12 dicembre 2024, con il quale l'Ing. Elisabetta Cucumazzo, già Dirigente di R.F.I. S.p.A., veniva nominata Commissaria straordinaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, in sostituzione della Dott.ssa Fiorani;

**VISTO** il Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32 convertito con modificazioni con L. 8 maggio 2026, n. 71 e in particolare l'art. 5 che dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL medesimo (*i.e.* 12/03/2026), il subentro dell'Amministratore Delegato di RFI, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari già nominati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima Società RFI S.p.A. indicati nell'allegato 3, tra i quali figura la "*Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella*";

**VISTO** che la realizzazione del progetto ferroviario "*Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella*", trova finanziamento nelle risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**VISTO** il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (DL 77/2021), recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", e visti, in particolare:

- l'art. 53-bis che, "*al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse*



*diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*”, introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie rinviando all'art. 48 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.L. medesimo;

- l'art. 48, comma 5 ultimo periodo, ai sensi del quale *“Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata [...] all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore;*

- l'art. 48-bis, terzo periodo e seguenti, il quale riporta che *“[...] Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica. I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento,*



*rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture”;*

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (DL 76/2020) e in particolare l'art. 13 recante “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi” applicabile fino al 31 dicembre 2026, in forza di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del D.L. 25/2025 (conv. in L. 69/2025 e s.m.i.), fatto salvo dall'art. 5 comma 1 *bis* del DL 19/2026 (conv. con L. 50/2026);

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l'art. 41 comma 4 e l'Allegato I.8, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

**VISTO** l'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, Parte Investimenti, che recepisce il PNRR, nel quale figura il progetto “Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella”, riportato nella “Tabella A – Portafoglio investimenti in corso e programmatici. Interventi in esecuzione”, alla riga 0136;

**VISTA** l'Ordinanza n. 6 del 29/7/2022, con la quale la Commissaria straordinaria *pro tempore* ha approvato il progetto definitivo (PD) dell'intervento ferroviario “Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e per gli effetti dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis* del DL 77/2021;

**VISTA** la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI è stata attribuita all'ing. Marco Marchese (Procura repertorio n. 60890, raccolta n. 31301 rilasciata con atto a Rogito del Notaio, registrato all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Roma 5, in data 27/02/2020 n. 2380 serie 1/T) che ha assunto l'incarico di Presidente della CdS;

#### ***PRESO ATTO CHE***

- l'esecuzione delle opere ferroviarie per la “Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella” (il cui appalto è in corso) richiede la risoluzione di n. 2 interferenze rilevate



tra le realizzande opere ferroviarie e il metanodotto esistente della società SNAM Rete Gas S.p.A., appartenente alla rete regionale dei gasdotti – RRT, denominato “*Ferrandina-Pisticci, DN 250 (10”) – 24 bar*” e;

- nell’ambito dell’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto ferroviario “*Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella*”, con nota DI-SOR/ESE/EAM8397/prot. n. 1243 del 1/10/2021, la Società SNAM Rete Gas S.p.A., nel confermare le interferenze del progetto con il suddetto metanodotto ha precisato quanto segue: “*per risolvere l’interferenza si rende necessario procedere, a cura della scrivente Società ma con oneri a totale carico del soggetto aggiudicatore, alla realizzazione di una variante e opere di protezione al gasdotto emarginato ....*”;
- con la medesima nota DI-SOR/ESE/EAM8397/prot. n. 1243 del 1/10/2021, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso una preliminare analisi costi/tempi per la risoluzione dell’interferenza, contestualmente posticipando la redazione del definitivo progetto per il superamento dell’interferenza all’acquisizione di talune ulteriori informazioni;
- il progetto per risolvere le predette interferenze non è stato approvato unitamente a quello della infrastruttura ferroviaria con Ordinanza n. 6 del 29/7/2022 a firma della Commissaria straordinaria *pro tempore* (richiamata nei “*Visti*”) poiché non disponibile nell’ambito dell’iter per l’approvazione del progetto ferroviario; in ragione delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR, il PD del progetto ferroviario “*Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella*” è stato, dunque, approvato con la prescrizione di risolvere le suddette interferenze “*nei successivi livelli progettuali e/o in fase realizzativa*”;
- con nota DI-SOR/ESE/EAM8397/prot. n. 1202 del 27/12/2023, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha chiesto a RFI S.p.A., in conformità a quanto consentito dall’art. 48-*bis* del DL 77/2021 (per le infrastrutture lineari energetiche) e, in generale, dall’art. 48, comma 5 ultimo periodo del medesimo DL 77, di svolgere l’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze in argomento;
- il progetto di risoluzione, che consta nella realizzazione di n. 2 varianti al tracciato del metanodotto esistente e conseguente dismissione, tramite rimozione, delle relative



tubazioni, è stato elaborato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. in qualità di proponente, ed è stato trasmesso a RFI S.p.A. con nota DI-SOR/ESE/EAM8397/NG/Prot.n. 525 del 16/4/2025, così come integrata dalla nota DI-SOR/ESE/EAM8397/NG/Prot.n. 1313 del 2/10/2025;

- in particolare, il progetto trasmesso da SNAM consta delle seguenti varianti:
  - i. Variante per superamento interferenza strada di accesso piazzale di emergenza galleria RFI;*
  - ii. Variante per nuovo attraversamento linea ferroviaria Ferrandina-Matera al km 2+087;*
- con riferimento alla risoluzione interferenza di cui al punto ii. dell'elenco che precede, si specifica che la stessa interferisce anche con il viadotto esistente della tratta ferroviaria, più segnatamente al km 1+801, di competenza della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali (DOIT) di Bari di RFI S.p.A. ma oggetto di interventi di adeguamento nell'ambito dell'appalto ferroviario "Nuova Linea Ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella"; al riguardo, con nota prot.RFI.DOIT.BA\A0011\P\2026\935 del 20/2/2026, la DOIT di Bari di RFI ha espresso parere di massima favorevole relativamente all'attraversamento inferiore del metanodotto con il viadotto ferroviario esistente, riservandosi di approvare definitivamente l'esecuzione delle opere a seguito della presentazione di apposita istanza di modifica dell'attraversamento esistente ed evidenziando la necessità di acquisire il parere della Direzione Tecnica Infrastrutture Roma di RFI in considerazione della pressione di esercizio superiore a 6 bar del metanodotto interferente;

### ***PREMESSO CHE***

*con riferimento alla Conferenza di Servizi*

- con nota prot. RFI.DIN.DISC\PEC\P\2025\375 del 5/12/2025, RFI, in qualità di autorità procedente, ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) ex art. 14-*bis* della L. 241/1990, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48, comma 5 e dall'art. 48-*bis*, terzo periodo del D.L. 77/2021 e da svolgersi con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020, per l'approvazione del progetto per la "risoluzione interferenze tra gli interventi



*ferroviari della “Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella” e il metanodotto esistente Ferrandina – Pisticci DN250 della SNAM Rete Gas S.p.A.”;*

- il progetto di risoluzione è corredato dal piano degli asservimenti;
- il proponente SNAM Rete Gas S.p.A., in forza del potere espropriativo conferito dagli artt. 48 e 48-*bis* del DL. 77/2021, in data 13/5/25, ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'approvazione del progetto, all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, ex art. 52-*ter* del D.P.R. 327/01 e s.m.i. tramite l'invio di Raccomandata A/R alle singole ditte catastali coinvolte nel procedimento. A tutti i soggetti interessati è stata consentita la consultazione in modalità telematica della documentazione progettuale e la possibilità di presentare osservazioni entro il termine inderogabile di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Raccomandata A/R.;
- nella Relazione istruttoria sugli esiti della pubblicizzazione del suddetto procedimento SNAM dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

*con riferimento alla tutela ambientale*

- nella nota DI-SOR/ESE/EAM8397/NG/prot. n. 1313 del 2/10/2025 (richiamata nei “*Preso atto*”), il proponente SNAM Rete Gas S.p.A., in qualità di progettista delle opere, ha evidenziato la non necessità di avviare procedure ambientali (*i.e.* Screening VInCA);

*con riferimento alla tutela archeologica*

- nell'ambito della CdS, RFI ha convocato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata (SABAP BAS) nonché la Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS PNRR), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 comma 4 e all'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 17077-P del 22/12/2025, la SABAP BAS ha richiesto la trasmissione della documentazione tecnica archeologica, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (comma 2, art. 1, Allegato I.8), nelle forme previste dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022;



- con nota prot.RFI.DIN.DISC.PC\13\P\2026\37 del 15/1/2026, RFI ha reso disponibile la documentazione richiesta, redatta dal proponente SNAM Rete Gas S.p.A.;
- con nota prot. 1642-P del 4/2/2026, trasmessa anche alla SS PNRR, la SABAP BAS ha rilasciato parere favorevole “*al progetto per la risoluzione delle interferenze in oggetto in quanto l'intervento si inserisce in maniera appropriata nel contesto paesaggistico di riferimento*” subordinando, per il profilo archeologico, la realizzazione degli interventi agli esiti di saggi/trincee stratigrafici preventivi. Pur non essendo l'intervento in argomento soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (in considerazione dell'assenza di vincoli sull'area interessata, come attestato dal proponente, ne della natura interrata delle opere, nella medesima nota, la SABAP ha rappresentato che il “*progetto per la risoluzione delle interferenze [...] si inserisce in maniera appropriata nel contesto paesaggistico di riferimento*”;
- con PEC del 15/4/2025, la SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso il piano indagini che è stato approvato dalla SABAP BAS con nota prot. 5909-P del 20/4/2026, trasmessa per conoscenza anche alla SS PNRR;

### ***CONSIDERATO CHE***

nell'ambito della CdS, convocata il 5 dicembre 2025, e a seguito del sollecito inviato in data 21 gennaio 2026, sono pervenuti i sottoelencati pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento:

- il **Comune di Pomarico**, con nota prot. 5306 del 18/5/2026, ha comunicato quanto segue: “*[...] DATO ATTO che a seguito di istruttoria non sono emerse cause ostative e che la realizzazione del progetto di cui trattasi non andrà ad incidere sul bilancio urbanistico del vigente strumento di pianificazione [...] si ritiene che il progetto di “progetto per la risoluzione delle interferenze tra l'intervento ferroviario e il metanodotto esistente della Snam Rete Gas s.p.a. metanodotto Ferrandina – Pisticci dn250” nell'ambito del Progetto PNRR di realizzazione della “Nuova linea Ferrandina – Matera La Martella” è meritevole di approvazione nel rispetto dei termini e delle procedure stabilite previste dalla Conferenza di Servizi EX ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990 e s.m.i. di cui all'art.48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni,*



*nella L. 108/2021 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 48-bis terzo e ultimo periodo del medesimo D.L. 77/2021, da svolgersi con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i.”;*

- **il Consorzio di Bonifica della Basilicata**, con nota prot. 3088/2026 del 17/2/2026, ha comunicato “[...] che le interferenze con gli impianti idraulici/irrigui di gestione di questo Consorzio sono tutte riconducibili e riscontrabili al progetto esecutivo relativo ai lavori per la “risoluzione interferenza con rete irrigua Consorzio di Bonifica della Basilicata [...]”;
- **il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera (CSI)**, con nota prot. 3834 del 16/12/2025, ha comunicato “[...] che non ha alcuna competenza sulle linee di metanodotto segnalate come interferenti con le opere in progetto, in quanto (...) sono di proprietà della SNAM Rete Gas”. Con nota prot. RFI.DIN.DISC\PEC\P\2026\46 del 15/1/2026, RFI ha riscontrato nei termini che seguono: “[...] si rende opportuno rendere i seguenti chiarimenti.

*Il progetto in argomento riguarda la risoluzione di alcune interferenze tra gli interventi ferroviari della “Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella”, finanziati anche con risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e il metanodotto esistente Ferrandina – Pisticci della SNAM Rete Gas S.p.A. Nello specifico, il suddetto progetto, di cui la SNAM Rete Gas S.p.A. è proponente, consiste in n. 2 varianti di tracciato del metanodotto “Ferrandina-Pisticci” necessarie per la realizzazione delle opere ferroviarie sopra indicate.*

*RFI, in conformità a quanto previsto dall'art. 48 comma 5 e 48-bis del D.L. 77/2021, in data 5/12/2025 ha dunque indetto (...) la CdS in oggetto sul progetto di risoluzione in argomento, allegando alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi la Tabella “A” di ricognizione dei vincoli territoriali (...), nella quale è stata indicata per ciascuna amministrazione e per i soggetti gestori di opere interferite la normativa di riferimento per la rispettiva pronuncia di competenza; come indicato in Tabella A, codesto spett.le Consorzio in indirizzo è stato chiamato a rendere il proprio parere sul progetto a base di CdS, in quanto Ente Gestore di impianti potenzialmente interessati dal progetto medesimo.*

*Tanto chiarito, si invita codesto spett.le Consorzio ad esprimersi sull'eventuale interferenza dei propri impianti con il progetto in iter autorizzativo, rammentando che quest'ultimo può essere scaricato con la procedura riportata all'Allegato 4 alla nota di convocazione della CdS, entro il termine perentorio, indicato nella nota medesima, che scadrà in data 3/2/2026; si rammenta altresì che ai sensi dell'art*



*14, comma 4 della L. 241/1990, la mancata comunicazione delle determinazioni di competenza entro il termine sopra indicato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 del medesimo art. 14 equivarrà ad assenso senza condizioni [...]”;*

***CONSIDERATO, INOLTRE, CHE***

Le seguenti Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento, regolarmente convocati, nonché sollecitati, non hanno presentato pareri nel termine di conclusione della CdS:

- Ministero della Difesa - *Comando Militare Esercito “Basilicata”*, convocato per il rilascio del Nulla osta ex D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) ed ex DPR 90/2010 (Regolamento in materia di ordinamento militare);
- Regione Basilicata - *Direzione Generale dell’Ambiente e del Territorio e dell’Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio*;
- Acquedotto Lucano S.p.A.;
- E-distribuzione S.p.A.;
- Terna S.p.A.;
- Terna Rete Italia S.p.A.;
- FiberCop S.p.A.;
- Fastweb S.p.A.;
- Vodafone S.p.A.;
- Wind/Tre S.p.A.;
- CSI - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera, che non ha trasmesso ulteriori comunicazioni in seguito alle precisazioni sull’iter fornite da RFI;



e, pertanto, si intende favorevolmente acquisito il loro assenso senza condizioni sulla decisione oggetto della conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Si precisa che l'intervento in argomento, come attestato dal Comune di Pomarico, non incide sul vigente strumento urbanistico e pertanto, relativamente al profilo urbanistico, non è necessario acquisire le determinazioni della Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, tenuto conto altresì dell'appartenenza del metanodotto interferito alla rete di trasmissione regionale.

### ***PRESO ATTO***

che ai pareri, comunque denominati, pervenuti nell'iter autorizzativo, non risultano apposte prescrizioni, ad eccezione del parere reso dalla SABAP BAS in merito al profilo archeologico (prot. 1642-P del 4/2/2026 di cui sopra) le cui condizioni, come dichiarato da SNAM Rete Gas S.p.A. nella nota prot. DI-SOR/LAV/CEF/prot. n° 628 del 12/5/2026, sono state accolte;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

(Conclusioni positive della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. 241/1990, degli artt. 48, comma 5 e 48-*bis*, terzo periodo, del DL 77/2021 nonché dell'art. 52-*quater* del DPR 327/2001:

- a) è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva, all'unanimità, il progetto per la *“risoluzione interferenze tra gli interventi ferroviari della “Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella” e il metanodotto esistente Ferrandina – Pisticci DN250 della SNAM Rete Gas S.p.A.”*, per l'effetto è disposta l'autorizzazione



- alla costruzione e all'esercizio delle opere in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica SNAM RETE GAS S.p.A.;
- b) la determinazione *i)* sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche con le prescrizioni riportate nei pareri pervenuti nell'ambito della CdS, da intendersi parte integrante della presente determinazione; *ii)* determina il riconoscimento della conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la realizzazione delle parti di progetto interferenti con il viadotto esistente al km 1+801 della futura linea ferroviaria di proprietà di RFI, ma oggetto di interventi di adeguamento nell'ambito dell'appalto ferroviario "Nuova Linea Ferroviaria Ferrandina- Matera La Martella", resta subordinata alle eventuali prescrizioni tecniche impartite dalle competenti strutture di RFI in conformità a quanto stabilito nel parere prot. RFI.DOIT.BA\A0011\P\2026\935 del 20/2/2026 della DOIT Bari;

## **Art. 2**

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 48-*bis* e 48, commi 5 e 5-*quater* del DL 77/2021, l'approvazione del progetto da parte della determinazione conclusiva della CdS determina l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o l'asservimento delle aree interessate dalle opere e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle stesse, con attribuzione del relativo potere espropriativo a SNAM Rete Gas S.p.A. in qualità di soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica.

## **Art. 3**

(Efficacia)

Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 5 della L. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti



nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

**Art. 4**

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet "Osserva Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché su quello di FS Italiane dedicati all'opera in gestione commissariale.

*Il Presidente della Conferenza di Servizi*

Marco Marchese